



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2018

Disposizioni in materia di impiego farmaceutico e medico della *cannabis* e legalizzazione della coltivazione, detenzione e consumo personale della stessa e dei suoi derivati

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende dare un contributo alla definizione di un quadro giuridico in materia di impiego farmaceutico e medico della *cannabis* nonché in materia di legalizzazione della produzione e detenzione della stessa e dei suoi derivati finalizzata al consumo personale.

La proposta parte dalla considerazione che da un lato si ritiene necessario contrastare un sempre più diffuso uso di *cannabis*, promuovendo anzitutto una cultura di tutela della salute sin dalla giovane età, con adeguate politiche educative e informative, a partire dalla scuola con specifici programmi di educazione alla salute, dall'altro si intende favorire una più razionale ed efficace azione di repressione al traffico di droghe pesanti, prima fonte di guadagno e di finanziamento delle attività criminali organizzate.

Il disegno di legge intende, pertanto, introdurre delle modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché norme volte all'ampliamento dell'impiego della *cannabis* e dei suoi derivati a fini farmacologici e per gli impieghi medici. Una norma che legalizzi il consumo personale e in privato di *cannabis* e derivati per gli adulti, che consenta altresì la coltivazione individuale di *cannabis*, a determinate condizioni (comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e fino a cinque piante), e che renda lecito detenere corrispondenti quantitativi di *cannabis* (fino a 5 grammi). Tale innovazione normativa non contempla pertanto una liberalizzazione

della produzione della *cannabis*, ma al contrario una produzione e vendita in regime «autorizzatorio» utile a contrastare peraltro l'attività criminale organizzata che da tale commercio trae oggi proventi significativi.

Più nel dettaglio i dati forniti dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze mette in evidenza quanto il consumo di *cannabis* sia diventato oggi «un fenomeno sociale» sempre più diffuso tra gli adolescenti dai 13 anni, i quali si riforniscono da un mercato di micro spaccio legato alla criminalità organizzata, che rischia di contaminare tale fascia di giovani con condotte illegali e penalmente rilevanti. Inoltre, dal punto di vista sanitario particolare preoccupazione desta la circostanza che spesso a tali sostanze sono aggiunti principi altamente nocivi, con il rischio di danni permanenti gravi come evidenziato dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Negli istituti penitenziari italiani sono inoltre detenute ben 18.000 persone per violazione del testo unico sugli stupefacenti, che rappresentano il 67 per cento circa del totale dei detenuti. Un numero significativamente alto, che avrebbe dovuto peraltro essere inserito in efficienti circuiti di recupero e di riabilitazione esterni e alternativi al carcere.

Il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri evidenziava da un censimento del 2010 un uso sempre più diffuso di tali sostanze, tra i giovani dai 15 ai 24 anni: un consumo occasionale da una a cinque volte all'anno, mentre un 10 per cento ne farebbe un consumo quotidiano o più volte al giorno e

spesso legato al policonsumo di sostanze diverse psicoattive o di fumo da sigarette.

Il procuratore nazionale antimafia stima che si tratti di 3 milioni di consumatori stabili. Un quasi stile di vita, pertanto, che necessita di un intervento in grado di invertire un percorso di rischi, di cui peraltro i giovani sembrano pienamente consapevoli, ma che non costituisce deterrente al consumo. Sotto il profilo economico, la Direzione nazionale antimafia stima, in relazione ai quantitativi di *cannabis* sequestrata, che la reale quantità in circolo nel mercato possa essere di venti volte superiore, ovvero tra 1,5 e 3 milioni di chilogrammi all'anno, corrispondenti a potenziali 200 dosi *pro capite*, consumo secondo solo ai dati della Francia. Se si stima un valore di 12 euro a grammo, tale commercio frutta pertanto intorno ai 20 miliardi di euro. Introiti che sfuggono al controllo nonché al fisco e che nonostante gli sforzi del comparto sicurezza non subiscono un'efficace azione repressiva, anzi, spesso l'impegno prevalente nel contesto del micro spaccio distoglie le Forze di polizia da impegni in operazioni ben più significative di lotta alla criminalità organizzata.

Non di meno rileva la non linearità dell'attuale quadro giuridico che a seguito di recenti interventi della Corte costituzionale risulta destabilizzante dal punto di vista della certezza del diritto. Nello specifico, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 148 del 16 giugno 2016, mentre l'uso personale di droghe non ha rilevanza penale, ma solo amministrativa, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti, permane la previsione *ex* articolo 73 del medesimo testo unico della specifica fattispecie penale che sanziona la coltivazione e il commercio di droghe destinate a consumo personale, creando in questo modo un'incoerenza di sistema tra la depenalizzazione del consumo di droga e la possibilità di reperimento che rimane illegale. Inoltre, a seguito e per effetto della sentenza

n. 32 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 272 del 2005 (cosiddetta legge Fini-Giovanardi), torna in rilievo la precedente normativa che statuiva una differenziazione della disciplina giuridica tra le condotte riguardanti droghe pesanti di cui alle tabelle I e III e droghe leggere di cui alle tabelle II e IV del testo unico. Con la legge n. 79 del 2014, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2014, è stato di conseguenza inserito al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti una puntuale differenziazione delle sanzioni amministrative applicabili in termini di durata (sospensione della licenza di porto d'armi, del passaporto, del permesso di soggiorno, eccetera) a seconda del tipo di droghe per uso personale detenute. In questo contesto si è ritenuto di introdurre la previsione di consumo personale legale per adulti, limitato alla detenzione di 5 grammi di *cannabis* e derivati (corrispondenti alla coltivazione di cinque piante di *cannabis* su comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli) consentito solo in luoghi privati. Permarrebbe il divieto di commercio di tali sostanze nonché di consumo in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico e la rilevanza penale della detenzione, coltivazione e cessione al di fuori delle quantità indicate per consumo personale di *cannabis* nonché la detenzione, la produzione o il commercio delle droghe pesanti di cui alle tabelle I e III.

Il consumo/detenzione/coltivazione personale per i minori continuerebbe a configurare illecito amministrativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti.

Si ritiene infine che tale quadro risponderebbe alla previsione di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitu-

tivi di reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, che all'articolo 2 esclude dal campo di applicazione della decisione stessa le condotte (produzione, coltivazione, detenzione, acquisto trasporto) finalizzate al consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali, invitando di conseguenza, il Parlamento nazionale a innovare il quadro giuridico di riferimento.

Nella proposta legislativa rimane vietata ogni forma pubblicitaria della *cannabis* e viene introdotto l'obbligo di informativa al consumatore dei danni che l'uso di tali sostanze produce all'organismo. È altresì stabilito che le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie vengano destinate a campagne di educazione e di prevenzione nonché ad azioni terapeutiche e di riabilitazione di recupero per tossicodipendenti.

Il disegno di legge si compone di sei articoli. Con l'articolo 1 si introducono modificazioni all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, volte a consentire la coltivazione e l'uso assolutamente limitato della *cannabis* per consumo personale con un'eccezione quantitativa solo per usi clinici accertati e

dietro prescrizione medica. L'articolo 2 stabilisce la non punibilità della cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di *cannabis* e una rimodulazione delle sanzioni di cui all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti; con l'articolo 3 si introducono modificazioni all'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti, al fine di non perseguire come condotta illecita la detenzione e l'uso di *cannabis* per consumo personale, nonché all'articolo 84 del testo unico sugli stupefacenti per vietare la propaganda diretta e indiretta della *cannabis* e dei suoi derivati, prevedendo un inasprimento delle relative sanzioni amministrative. L'articolo 4 introduce una semplificazione degli adempimenti relativi alla produzione, prescrizione e distribuzione dei prodotti farmaceutici derivati dalla *cannabis*, mentre l'articolo 5 sostituisce l'articolo 113 del testo unico sugli stupefacenti, disciplinando la competenza degli interventi per contrastare la dipendenza dalle sostanze stupefacenti in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e, per campagne di informazione e sensibilizzazione dirette ai giovani, agli istituti secondari di primo e secondo grado. L'articolo 6, infine, indica la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie acquisite dallo Stato per le violazioni al testo unico sugli stupefacenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Coltivazione e detenzione ai fini del consumo personale)

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della *cannabis* coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-*bis* del presente articolo»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto in misura non superiore a cinque grammi lordi. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal primo periodo, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì,

la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

1-ter. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

1-quater. Chiunque intenda coltivare *cannabis* ai sensi del comma *1-bis* deve inviare, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio dei monopoli territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione».

Art. 2.

(Cessione di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale nel limite massimo di cui all'articolo 26, comma *1-bis*, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente»;

b) al comma 5, le parole: «da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV».

Art. 3.

(Illeciti amministrativi)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse.

2. All'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 82. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 4.

(Coltivazione della cannabis per la produzione farmaceutica e semplificazione del regime di produzione, prescrizione, distribuzione dei farmaci contenenti prodotti derivati dalla cannabis)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione:

a) delle procedure e delle attività per il miglioramento genetico delle varietà di *cannabis* destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezione di sementi idonee;

b) di aree e di pratiche idonee alla coltivazione di piante di *cannabis* la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali, in attuazione dei titoli II e III del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge;

c) di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni e di sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti, in base a indicazioni fornite dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco e con il Comando generale della Guardia di finanza, per quanto di competenza;

d) di enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca autorizzati alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica;

e) di programmi, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, per la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti principi naturali o sintetici della pianta di *cannabis*.

Art. 5.

(Interventi per il contrasto alla dipendenza da sostanze stupefacenti)

1. L'articolo 113 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. - *(Prevenzione, trattamento e riduzione della dipendenza da sostanze stupefacenti)* - 1. Le funzioni relative alla prevenzione, all'intervento di trattamento e alla riduzione delle dipendenze correlate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle altre dipendenze sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo principi e livelli essenziali di assistenza da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte, nei confronti dei consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle altre dipendenze, dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati attraverso l'articolazione e l'integrazione degli interventi sociali e sanitari.

3. Ad integrazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 le scuole secondarie di primo e secondo grado provvedono a:

a) realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione dirette ai giovani sui rischi connessi all'uso di sostanze stupefacenti;

b) organizzare corsi informativi ed educativi nelle scuole superiori di primo e secondo grado, obbligatori e facenti parte del *curriculum* scolastico, sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti;

c) organizzare corsi di formazione, tenuti da esperti in materia di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze rivolti ai docenti delle scuole;

d) organizzare corsi pratici per i genitori relativamente al fenomeno della dipen-

denza da sostanze stupefacenti e attivare programmi di informazione diretti ai genitori, volti a consentire l'individuazione dei comportamenti a rischio dei figli».

Art. 6.

(Destinazione delle risorse finanziarie)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al titolo IX, capo I, e al titolo XI del medesimo testo unico nonché al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del medesimo testo unico.

€ 1,00